

deguata. Così il R. D. L. 10 giugno 1921, n. 738 autorizzò il Consorzio ad elevare il suo capitale da 35 a 100 milioni, ed eventualmente a 200 milioni: per 50 milioni l'incremento di capitale poteva effettuarsi mediante prelievo dal fondo di garanzia; è stata consentita l'ammissione di nuovi partecipanti e particolarmente della Cassa dei depositi e prestiti per un importo non eccedente il complesso delle quote spettanti agli altri partecipanti: così tale Cassa è venuta ad assumere parte in una funzione di finanziamento industriale ben remota dai suoi compiti generali. Coll'incremento del capitale il limite delle operazioni è stato elevato al decuplo dei primi 50 milioni di capitale e al quintuplo del rimanente: per le operazioni di credito navale è stato stabilito un massimo di 225 milioni. Il capitale è stato aumentato effettivamente a 75 milioni nel 1921 e a 100 nel gennaio 1922 (con la partecipazione della Cassa dei depositi e prestiti dapprima per 25 milioni e poi per altri 25); provvedimenti posteriori hanno ulteriormente allargato l'ambito dell'opera di questo organismo in relazione anche alle esigenze sorte dal dissesto della Banca di sconto. In relazione ai crescenti rischi gravanti pel risconto sugli istituti di emissione, il contributo da parte di essi al fondo di garanzia del Consorzio è mantenuto ad  $\frac{1}{4}$  degli utili derivanti dalle operazioni di risconto sino alla concorrenza di 450 milioni di risconto e ad  $\frac{1}{8}$  per le ulteriori operazioni. L'utile netto ricavato dal Consorzio nel 1921 è stato di L. 6 460 870; ed è stato elevato ad oltre 11 milioni il fondo di garanzia (dopo il prelievo di 15 milioni per incremento del capitale consorziale); questi 11 milioni sono poca cosa di fronte al giro delle operazioni. I risconti di cambiali presso gli istituti di emissione nel 1921 sono saliti a milioni 1 464 contro 658 nel 1920.

### **Istituto nazionale per i cambi con l'estero.**

In altra parte del presente volume, nel capitolo dedicato alla politica del credito, sono commentate le innovazioni arretrate nel commercio delle divise estere e specialmente il R. D. L. del 10 giugno, n. 737 che ha ripristinata la libertà nel commercio delle divise, limitando la funzione dell'Istituto dei cambi alle operazioni per la provvista al Tesoro dei mezzi di pagamento all'estero, provvista che può essere effettuata anche per mezzo di banche. Nelle nuove condizioni, l'attività dell'Istituto dei cambi, nella seconda parte dell'anno, si è ridotta a poca cosa, come appare dalle cifre seguenti le quali indicano gli acquisti mensilmente effettuati per le principali valute: